

dossier

XIX Legislatura

Luglio 2026

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2839, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio

Atto del Governo n. 423



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 393



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 502

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GENNAIO 2001, N. 94	- 4 -
ARTICOLO 2	- 5 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 SETTEMBRE 2002, N. 262	- 5 -
ARTICOLO 3	- 6 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	- 6 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	423
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo:	Attuazione della direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio
Riferimento normativo:	articolo 1 della legge 17 marzo 2026, n. 36
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva (UE) 2024/2839, in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio.

Lo schema di decreto è adottato ai sensi della legge n. 36 del 2026 (Legge di delegazione europea 2025) che, all'articolo 1, delega il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234¹, nonché quelli specifici stabiliti dalla medesima legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della stessa legge e all'annesso allegato A, tra cui la citata direttiva (UE) 2024/2839.

I relativi schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

Fermo restando quanto previsto da taluni articoli della predetta legge n. 36 del 2026², eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi adottati nell'esercizio delle citate deleghe, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe medesime.

¹ Per quanto riguarda le procedure di adozione dei decreti legislativi, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge n. 234 del 2012, gli schemi dei decreti legislativi, recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009 e che su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

² Si tratta, in particolare, degli articoli 3, comma 4, 4, comma 2, 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 3, 8, comma 3, 9, comma 3, 10, comma 3, 11, comma 4, 12, comma 5, 13, comma 4, 14, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19, comma 4.

Alla relativa copertura nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, ove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012³.

Il provvedimento in esame è composto di 3 articoli ed è corredato di relazione tecnica. Reca, all'articolo 3, una clausola di invarianza finanziaria.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 94

La norma, abrogando il comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 94 del 2001⁴, elimina l'obbligo del Ministero della salute di comunicare alla Commissione europea i metodi utilizzati per la rilevazione del trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti e, annualmente, i risultati dei controlli effettuati negli impianti di irradiazione nella fase di commercializzazione del prodotto.

La norma recepisce l'articolo 1 della direttiva (UE) 2024/2839 che sostituisce i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 7 della direttiva 1999/2/CE, a sua volta recepita dal predetto decreto legislativo n. 94 del 2001.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione abroga il comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 94 del 2001 recependo l'articolo 1 della direttiva (UE) 2024/2839 che sostituisce i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 7 della direttiva 1999/2/CE. Per effetto dell'abrogazione, viene meno l'obbligo del Ministero della salute di comunicare alla Commissione europea i metodi utilizzati per la rilevazione del trattamento con radiazioni ionizzanti e, annualmente, i risultati dei controlli effettuati negli impianti di irradiazione nella fase di commercializzazione del prodotto. Resta fermo l'obbligo di comunicazione del Ministero della salute alla Commissione del nome, dell'indirizzo, del numero di riferimento degli impianti di irradiazione da esso autorizzati, il testo dell'autorizzazione nonché qualsiasi decisione che sospenda o revochi l'autorizzazione stessa ai fini della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La relazione tecnica afferma che la modifica determina una riduzione degli oneri amministrativi per le autorità competenti.

³ Si tratta del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁴ Recante attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame elimina obblighi informativi a carico del Ministero della salute nei confronti della Commissione europea in materia controlli su alimenti trattati con radiazioni ionizzanti.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che la norma riduce gli adempimenti a carico del Ministero della salute.

ARTICOLO 2

Modifiche al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

La norma, abrogando l'articolo 13 del decreto legislativo n. 262 del 2002⁵, elimina l'obbligo del fabbricante o del mandatario di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alla Commissione europea una copia della dichiarazione di conformità CE per macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto immesse in commercio o messe in servizio [comma 1, lettera *a*]).

Con l'abrogazione del comma 9 dell'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 262 del 2002 viene meno la relativa disciplina sanzionatoria che prevede, per il fabbricante o il mandatario che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, il pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 50.000 [comma 1, lettera *b*]).

La norma recepisce l'articolo 2 della direttiva (UE) 2024/2839 che sopprime l'articolo 16 e la lettera *a*) del paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione abroga l'articolo 13 e il comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 262 del 2002. Al riguardo, la RT precisa che la direttiva (UE) 2024/2839, recepita con il decreto in esame, sopprime l'articolo 16 della direttiva 2000/14/CE, secondo il quale i fabbricanti o i loro mandatarî sono tenuti a trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione una copia della dichiarazione di conformità CE per le macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. La disposizione soppressa prevede, altresì, che la Commissione raccolga i dati e pubblichi periodicamente le informazioni pertinenti. Conseguentemente, l'abrogazione del citato articolo 13, che prevede obblighi di comunicazione del fabbricante e del mandatario nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e della Commissione ai fini della rilevazione dei dati relativi all'emissione acustica, determina una riduzione degli oneri amministrativi previsti. Quanto all'abrogazione della disposizione sanzionatoria di cui al

⁵ Recante attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 262 del 2002, prevista in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo, la RT evidenzia che la stessa, necessaria per il corretto recepimento della direttiva, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, considerato che le entrate derivanti dall'applicazione della predetta sanzione, dato il loro carattere eventuale e aleatorio, non risultano scontate nelle previsioni a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame eliminano l'obbligo del fabbricante o del mandatario di trasmettere al Ministero dell'ambiente ed alla Commissione europea una copia della dichiarazione di conformità CE per macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto e la relativa disciplina sanzionatoria in caso di inadempienza del fabbricante o mandatario.

La relazione tecnica afferma che la norma determina una riduzione degli oneri amministrativi previsti e che la soppressione della disciplina sanzionatoria non determina effetti negativi per la finanza pubblica, considerato che le entrate derivanti dall'applicazione della predetta sanzione, dato il loro carattere eventuale e aleatorio, non risultano scontate nelle previsioni a legislazione vigente.

In proposito, preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 3

Clausola di invarianza finanziaria

La norma prevede che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **relazione tecnica** riproduce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento ai sensi della quale le

amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.